

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 467)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CORRAO, JANNUZZI Raffaele, GALANTE GARRONE, ZUCCALA', ANTONICELLI, VIGNOLA, BONAZZI, CODIGNOLA e ANDERLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1969

### Norme per il disarmo della polizia

ONOREVOLI SENATORI. — Sin dalla terza legislatura fu formulato dal senatore Fenoaltea un disegno di legge per la disciplina dell'uso di armi da fuoco da parte delle forze di polizia e di quelle comunque preposte alla sicurezza pubblica.

I luttuosi fatti di Licata, di Reggio Emilia, di Palermo, di Catania accelerarono il processo di maturazione del problema nella coscienza del Paese. La più recente strage di Avola, il tentato omicidio dello studente della Versilia, l'omicidio di Ceccano hanno sollevato tale generale emozione, sdegno e protesta in tutta la comunità nazionale da ritenere che il disarmo della polizia non sia un traguardo ideale ma una necessità impellente a tutela della vita dei cittadini o dell'osservanza della legge che ha abolito la pena di morte.

L'uso troppo frequente delle armi da parte delle forze di polizia in servizio d'ordine o di singoli agenti serve soltanto a instaurare nel Paese un clima di violenza e di repressione che non è certamente idoneo nè allo sviluppo della democrazia nè al ne-

cessario rapporto di fiducia tra polizia e cittadino. Uno Stato che ritiene di fondare il proprio prestigio sul grilletto facile e non controllabile di un semplice agente in servizio durante manifestazioni di cittadini inermi che richiedono applicazioni di principi democratici garantiti dalla Costituzione non è certamente uno Stato forte, nè uno Stato di diritto. Volere poi affidare il prestigio delle forze di polizia al diritto di uccidere anzichè alla loro educazione professionale, alle loro retribuzioni, alla migliore organizzazione, selezione e specializzazione dei loro corpi, a tutto quanto cioè deve scaturire da una riforma democratica della polizia e della legge di pubblica sicurezza è assurda pretesa volta proprio ad allontanare il traguardo di un costume degno di un Paese civile.

Il diritto di uguaglianza dei cittadini richiede che ad una manifestazione democratica e disarmata lo Stato non opponga uno schieramento armato se non vuole convalidare l'ipotesi che ancora contro i movimenti di rinnovamento del Paese reale l'unica difesa sia quelle delle armi anzichè quella

di una pronta soluzione ai problemi posti dalla comunità dei cittadini.

Certamente non si vuole sfuggire all'arrogamento che elementi di violenza o di criminalità possano mettere in pericolo l'incolumità o la vita stessa di agenti preposti all'ordine pubblico. Questa eventualità, che è poi il rischio comune a tutti gli agenti di polizia in ogni momento del loro meritevole servizio, è già prevista da varie norme penali ed è un rischio che è corso anche quando essi sono armati.

Ma non si può assolutamente porre sullo stesso piano concettuale il cittadino, che esercita un proprio diritto democratico e a tal fine si unisce con altri, con il criminale che coscientemente e volontariamente nella commissione di un reato affronta un agente di polizia.

L'eventuale presenza di qualche facinoroso o anche criminale in una folla di operai in sciopero o di studenti non può fare generalizzare una folla di pacifici cittadini ad una folla di criminali da affrontare con le armi.

Un'adeguata presenza, tecnicamente e professionalmente valida, di forze di polizia

può sempre prevenire o individuare o isolare un facinoroso o un gruppo di facinorosi e lo può fare efficacemente senza ricorrere alle armi ma servendosi dei tanti mezzi che può offrire la tecnica moderna. A tal fine perciò si propongono le norme di cui all'articolo 2.

L'aggravamento poi delle pene al massimo nel più grave reato previsto dall'articolo 575 del codice penale e di due terzi nei reati previsti dagli articoli 582 e 584 può costituire l'adeguato estremo monito dello Stato a tutela dell'incolumità degli agenti dell'ordine pubblico.

Le norme proposte vogliono essere un avvio verso la soluzione del problema del rapporto polizia-cittadino per rafforzare la fiducia e la stima nel cittadino verso i tutori della sicurezza pubblica e vederli sempre e in ogni occasione garanti e presidio di tutte le libertà, per contribuire a formare una nuova coscienza individuale dei membri delle forze preposte all'ordine pubblico nei rapporti con il cittadino, soggetto e portatore di diritti civili al servizio del progresso democratico di tutta la società.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Alle forze di polizia e a quelle comunque preposte all'ordine pubblico, è fatto divieto di portare le armi da fuoco quando esse siano in servizio per manifestazioni politiche, sindacali e studentesche.

## Art. 2.

Per dotare le forze predette dei mezzi adeguati al mantenimento dell'ordine pubblico in occasione delle manifestazioni di cui all'articolo 1 e per predisporre l'addestramento dei reparti al loro uso, i Ministri dell'interno e della difesa sono autorizzati, di concerto col Ministro del tesoro, ad apportare con decreti interministeriali variazioni nella distribuzione degli stanziamenti a loro disposizione nei capitoli dei loro bilanci per il 1968.

## Art. 3.

Chiunque commette il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale contro una persona preposta all'adempimento del servizio di ordine pubblico e che sia disarmata, è punito con la reclusione da 24 a 30 anni.

Le pene previste dagli articoli 582 e 584 del codice penale sono aumentate fino a due terzi nel caso di reati commessi contro persona preposta all'adempimento del servizio di ordine pubblico e che sia disarmata.

## Art. 4.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.